



Regione Calabria
Dipartimento - Lavori Pubblici ed Acque

Settore 22
Geologico Regionale

COMUNE DI CROTONE	
05 MAR. 2001	
PROTOCOLLO N°	96481
CAT.	CLAS

27 FEB. 2001

AL SINDACO DEL COMUNE DI
CROTONE

E. p.c. ALL'ASSITO ALL'URBANISTICA
REGIONE CALABRIA
CATANZARO LIDO

E. p.c. AL SETTORE 22

SEDE
COMUNE DI CROTONE

ENTRATA	
- 5 MAR. 2001	
ASSEGNATA A	<i>Tringali</i>

Prot. N. 61

Riscontro alla nota del 30 A. 2001

N. DISA Div. 3271.3-URB

Allegati N. COPIA P.R.G.

Oggetto:

Comune di CROTONE
PIANO REGOLATORE GENERALE.
Parere di cui all'art. 13 Legge 2.2.1974 n°64.

VISTI gli elaborati riguardanti il Piano Regolatore Generale in oggetto, qui trasmessi da codesto Comune con le note sopra indicate;

VISTO lo Studio Geomorfologico con gli annessi elaborati, redatti dai Geologi Dottori Francesco Giglio, Francesco Scerra, Mariano Bellezza, Antonio Infante, Emilio Lionetti e Rosario Giglio in data gennaio 2001 e febbraio 2001 ed allegati in atti;

Questo Servizio **ESPRIME PARERE**, ai sensi dell'art. 13 della legge 02/02/1974, n. 64, che il Piano Regolatore Generale stesso possa, in linea di massima, ritenersi compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio, con l'osservanza delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

1. Rimangono sottratte all'edificazione le aree che nello studio geomorfologico sono definite:
 - a) Aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico - ambientale (aree a vincolo paesaggistico - ambientale);
 - b) "Area di interesse paleontologico di Vrica e Stuni" (D.M. 12/10/1989);
 - c) Oasi di protezione della selvaggina nella zona "Foce del Neto" (D.P.G.R. 15/09/1976 n. 2022);
 - d) Aree sottoposte a vincoli di carattere archeologico (Leggi n. 1089/39, n.1497/39, n. 142/90 e della L.R. n. 23/90);
 - e) Aree a valle dei laghetti collinari per un'ampiezza pari a 150 mt.;
 - f) "Area non edificabile ai sensi della L. 365/2000". Aree ad elevato rischio idrogeologico poste sul limitare dei corsi d'acqua;
 - g) Aree con tratto rosso definite: "aree interessate da dissesti profondi";
 - h) Aree poste ad una distanza inferiore a 30 mt. dai cigli di scarpata;

Via C. Cavour, 33 - 88100 Catanzaro

versione definitiva marzo 2003 a seguito approvazione

100159720

- i) Aree poste ad una distanza inferiore a 30 mt. dai fronti di scavo;
- j) Aree con terreni liquefacibili;
- k) Aree oggetto di discarica antropica (terreni di riporto di grande potenza);
- l) Le aree di incisione torrentizia cartografate, gli alvei e le sponde di tutti i corsi d'acqua esistenti (anche se non riportati nella cartografia esibita), nonché gli impluvi destinati alle raccolte ed al deflusso delle acque meteoriche.

Nelle aree sopra indicate non dovranno ricadere edificazioni di alcun tipo e quindi devono intendersi stralciate dalla presente P.R.G. eventuali previsioni di edificazione nelle aree medesime (confronta le carte dello studio geologico con le planimetrie di azionamento).

2. L'utilizzazione delle aree che non ricadano però in quelle elencate al precedente punto 1 avvenga nel rispetto delle indicazioni di massima contenute nello studio geologico e negli annessi elaborati.

In particolare si prescrive per le aree interessate dalla presenza del mare, di fiumi, di torrenti, di fossi, di canali, ecc. per le zone che presentano pericolosità sismica, geomorfologica, idrogeologica, ecc., per le aree ricadenti nelle adiacenze di zone in frana e di quelle di cui al precedente punto 1, che qualsiasi insediamento o intervento resti subordinato al buon esito di appropriate indagini (geognostiche, geotecniche, idrogeologiche, ecc.) e alla redazione di appositi studi (geologico, geologico-tecnico di dettaglio, idrogeologico, di geomorfologia marina, di dinamica dei litorali, ecc.) che lo giustifichi e ne dimostri l'idoneità dei siti, specificando caso per caso le modalità di utilizzazione del suolo e le opere specialistiche necessarie per eliminare definitivamente i rischi derivanti dalle situazioni di dissesto e di pericolo presenti.

I suddetti studi ed indagini dovranno essere allegati ai progetti esecutivi nelle zone ad intervento diretto ed esibiti in sede di piani attuativi nelle zone soggette a tale obbligo, e le necessarie opere di sistemazione, bonifica, difesa, salvaguardia, ecc..., dovranno essere realizzate con priorità;

3. L'utilizzazione delle zone agricole, nelle parti non comprese, nelle sopraccitate carte dello studio geologico sia subordinato alla redazione di adeguato studio geologico-tecnico di dettaglio;

4. L'utilizzazione delle aree in cui sono presenti scarpate in erosione regressiva o pareti di scavi eseguiti dall'uomo e non sufficientemente protette con adeguate opere di sostegno e di regimazione delle acque superficiali e meteoriche sia subordinata alla realizzazione di queste opere da costruire prima dell'impianto delle nuove edificazioni.

5. Nelle zone ricadenti nell'ambito o nelle adiacenze degli attuali nuclei edificati qualsiasi nuovo insediamento sia preceduto da approfonditi studi geologici - tecnico di dettaglio che stabiliscano, caso per caso, le modalità di utilizzazione del suolo nonché le opere di sostegno e di consolidamento necessarie per evitare qualsiasi turbamento nell'assetto statico delle arie edificate e dei fabbricati esistenti. Ciò deve essere particolarmente osservato nelle aree che sono state oggetto di lavori di consolidamento



dell'abitato, le cui opere dovranno essere rispettate e debitamente integrate nel caso di urbanizzazione;

6. Sia rispettata ed adeguatamente sistemata la rete idrografica esistente, onde assicurare il regolare deflusso delle acque superficiali, restando inteso che l'utilizzazione delle zone latitanti i corsi d'acqua resta sempre subordinata alla preventiva realizzazione delle opere spondali e di sistemazione idraulica degli alvei eventualmente necessarie;

7. I nuovi tracciati stradali siano realizzati avendo cura di evitare l'attraversamento di aree instabili, in frana o in dissesto, oppure di provvedere preventivamente alla bonifica di queste aree che non potessero essere in alcun modo evitate;

8. Gli edifici siano ubicati a distanza di assoluta sicurezza dagli orli di terrazzi, pareti, scarpate, da eventuali cigli di distacco, dalle linee di faglia, dai confini di aree instabili,

in dissesto o in erosione, dagli alvei di corsi d'acqua naturali, fatti salvi per quest'ultimi ulteriori vincoli derivanti dalle leggi vigenti;

9. Nelle aree a sensibile acclività, gli edifici e nuove strade siano adattati il più possibile alla conformazione topografica del suolo, onde limitare al minimo indispensabile gli sbancamenti che possano turbare l'attuale assetto di equilibrio dei versanti, fermo restando l'obbligo di eseguire, in sede di progettazione esecutiva, le verifiche di stabilità prescritte dalla sezione G delle norme tecniche di cui al D.M. 11/03/1988 ed in altre normative, in base alla posizione e distribuzione delle costruzioni sul pendio;

10. Siano realizzati prima di ogni utilizzazione urbanistica, prima di ciascuna edificazione ed all'atto della costruzione di nuove strade:

- a) tutte le opere di sostegno e di difesa necessarie ad assicurare condizioni ottimali di stabilità nelle zone di intervento al fine anche di evitare qualsivoglia turbamento nell'assetto idrogeomorfologico delle aree già edificate e nella stabilità dei manufatti esistenti;
- b) idonee canalizzazioni delle acque superficiali e meteoriche ed adeguati drenaggi in caso di presenza di acque sotterranee o di infiltrazioni, per il loro convogliamento e recapito fino al corso d'acqua più vicino e sicuro;
- c) le opere idrauliche eventualmente necessarie per la sistemazione dei corsi d'acqua nei tratti interessanti le zone oggetto di urbanizzazione e per la salvaguardia di queste ultime;
- d) le opere necessarie di difesa e protezione dei litorali;

11. Il piano di calpestio di eventuali piani seminterrati sia posto sempre al di sopra del livello della massima escursione positiva di eventuali falde acquifere, con sufficiente franco;

12. Gli edifici siano ubicati a debita distanza da elettrodotti, acquedotti, metanodotti e altre condotte di fluidi, in base alla normativa vigente;

13. Le fondazioni degli edifici e dei manufatti siano progettate e dimensionate nel rispetto delle norme tecniche vigenti (D.M. 11/03/1988, ecc. e sulla base di specifiche indagini geologiche e geotecniche nei vari siti, dovendosi intendere la caratterizzazione geotecnica dei litotipi indicati nella relazione geologica soltanto indicativa e di larga massima;

14. Siano attuati tutti gli accorgimenti suggeriti e deducibili per le varie zone negli elaborati del PRG e specialmente ed in particolar modo nello studio geologico e annessi elaborati redatti dai Geologi Dottori Francesco Giglio, Francesco Scerra, Mariano Bellezza, Antonio Infante, Emilio Lionetti e Rosario Giglio che non risultassero eventualmente già richiamati o in contrasto con le presenti prescrizioni;

15. Per le zone che sono state oggetto di piani di zona, lottizzazioni o simili esaminati precedentemente, si richiamano i pareri relativi, con le limitazioni e prescrizioni in essi specificati;

16. Siano rispettate tutte le normative e le leggi riguardanti la tutela ambientale, i vincoli idrogeologici ed ogni altro tipo di vincolo.

Si restituisce copia del Piano Regolatore Generale esaminato, munita del visto di questo Servizio.


IL FUNZIONARIO
(Geom. Gaetano Prejanò)



IL FUNZIONARIO
(Geom. Vincenzo De Masi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 84
(Dott. Ing. Antonio Rovella)



Visto: IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Geol. Antonio Rugiero)

